



# CITTÀ DI PIOVASCO

*Città Metropolitana di Torino*

---

## REGOLAMENTO COMUNALE

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45	del 03.07.2013
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24	del 29.05.2015
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53	del 30.11.2015

## INDICE

Art. 1 Oggetto.....	2
Art. 2 Modalità di gestione e articolazione del servizio.....	2
Art. 3 Utenza .....	2
Art. 4 Iscrizione .....	3
Art. 5 Accompagnamento sugli scuolabus .....	4
Art. 6 Comportamento degli utenti .....	4
Art. 7 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio .....	5
Art. 8 - Responsabilità dei genitori degli alunni .....	5
Art. 9 - Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio .....	6
Art. 10 Tariffe di contribuzione .....	6
Art. 11 Morosità .....	6
Art. 12 Dati personali e sensibili .....	7
Art. 13 Riferimenti normativi .....	7

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.  
Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.

## **Art. 2 Modalità di gestione e articolazione del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico viene svolto mediante appalto o concessione.
2. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno. Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate annualmente in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione e di sicurezza del servizio.
3. I percorsi sono preventivamente validati dal Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.
4. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:
  - a) non potranno essere percorse strade private;
  - b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
  - c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi;
  - d) verranno fissati dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio, comunque stabilendo nuove fermate ad una distanza non inferiore a metri 600 da altre fermate del centro abitato. Sono possibili deroghe per le frazioni, autorizzate dal Comando di Polizia Municipale.
  - e) verranno minimizzati i tempi di percorrenza del trasporto, per garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio anche attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni, in accordo con gli Istituti Comprensivi.
  - f) non potranno essere raccolti e consegnati gli utenti al di fuori delle fermate previste per ciascun tragitto.
5. Il funzionamento è previsto secondo i giorni del calendario scolastico regionale e l'organizzazione delle Scuole di Piossasco. Gli orari sono definiti annualmente e possono subire variazioni durante l'anno scolastico.
6. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.  
In caso di sospensione parziale o totale delle lezioni, ingressi posticipati o uscite anticipate, il servizio può essere ridotto o sospeso.

## **Art. 3 Utenza**

Il servizio di trasporto scolastico è dato esclusivamente alle famiglie degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado ubicate sul territorio comunale che ne facciano richiesta su apposito modulo.

La Giunta Comunale potrà autorizzare per comprovate necessità, l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte dei bambini della scuola dell'infanzia a condizione che vengano utilizzati linee e orari già attivati per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

#### **Art. 4 Iscrizione**

1. Le famiglie degli alunni residenti e/o domiciliati presso il Comune di Piossasco che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, sottoscritta dal genitore richiedente, indirizzata all'Ufficio Scuola del Comune. L'iscrizione è valida per un solo anno scolastico.

L'Amministrazione comunale si riserva di definire annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe, i termini di apertura e di chiusura delle iscrizioni al servizio dandone informazione all'utenza tramite pubblicazione sul sito Internet comunale. Le iscrizioni presentate oltre tale termine saranno accolte qualora non comportino variazioni ai percorsi delle linee scuolabus attivate e ci sia disponibilità di posti .

2. Al fine dell'ammissione al servizio le famiglie dovranno inoltre essere in regola con i pagamenti relativi ai pregressi anni scolastici. Un'eventuale situazione debitoria, consente l'ammissione al servizio solo a seguito della regolarizzazione dei pagamenti, che potrà avvenire anche con il beneficio della rateizzazione, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale ed esibizione dell'idonea documentazione.

In caso di comprovate ed eccezionali situazioni di particolare gravità sociale, nell'interesse dei minori, la Giunta Comunale potrà adottare provvedimenti in deroga al presente comma.

3. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

4. A seguito dell'iscrizione verrà consegnato apposito tesserino di viaggio valevole per l'anno scolastico, che gli alunni dovranno sempre tenere a disposizione ed esibire in caso di richiesta del personale della ditta appaltatrice del servizio trasporto.

5. Potranno essere accolte anche domande di sola andata o ritorno.

6. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

7. Per utilizzare il servizio, i genitori si impegnano ad accogliere alla fermata dello scuolabus il minore direttamente o tramite altro adulto delegato, il cui nominativo sia stato indicato al momento dell'iscrizione. Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado , previa autorizzazione dei genitori in calce al modulo di iscrizione al servizio, potranno salire e scendere autonomamente alla fermata indicata sul tesserino. L'Amministrazione Comunale e la ditta di trasporto saranno sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possano causare a terzi precedentemente la salita e/o successivamente la discesa dal pullman.

8. Eventuali trasferimenti di indirizzo devono essere comunicati tempestivamente all'Ufficio Scuola.

9. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio Scuola del Comune in forma scritta con riconsegna del tesserino di viaggio.

## **Art. 5 Accompagnamento sugli scuolabus**

1. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.
2. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza.
3. L'accompagnatore alla fermata, è tenuto ad affidare l'alunno, salvo autorizzazione di cui all'art. 4.7, ad un genitore o a persona diversa maggiorenne, delegata dal genitore stesso.
4. La vigilanza sui minori da parte dell'accompagnatore o autista, viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sullo scuolabus, presso la fermata stabilita, e sino a quando gli stessi, nel varcare il cancello della scuola, vengono presi in consegna dagli operatori scolastici. Allo stesso modo la vigilanza sugli utenti da parte dell'accompagnatore o autista, salvo autorizzazione di cui all'art. 4.7, deve essere esercitata sino al momento in cui gli stessi scendono dallo scuolabus per venire affidati ad un genitore o a persona diversa maggiorenne, delegata dal genitore stesso, fermo restando quanto stabilito nel successivo Art. 9.
5. Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello degli operatori scolastici, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.
6. Salvo autorizzazione di cui all'art. 4.7, gli alunni, i cui genitori o chi per loro non siano presenti alla fermata e risultino in quel momento irreperibili, saranno trattenuti e custoditi sul mezzo fino a fine corsa. Contestualmente l'accompagnatore e/o l'autista proverà a contattare il genitore ed in caso non risulti presente alla fermata per la seconda volta, il bambino sarà condotto dal personale dell'appaltatore di trasporto al Comando dei Vigili Urbani ovvero, in caso di chiusura dello stesso, presso la locale Stazione dei Carabinieri.
7. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

## **Art. 6 - Comportamento degli utenti**

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente ed ai compagni di viaggio, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatrice e/o autista.
2. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista, l'Ufficio Scuola del Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
3. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei compagni, dovranno essere riferiti dall'accompagnatrice e/o dall'autista all'Ufficio Scuola che informerà i genitori dell'alunno interessato. Secondo la gravità, si adotteranno i seguenti provvedimenti:
  - richiamo verbale;
  - richiamo scritto;

- sospensione del servizio, con ritiro del tesserino.

4. La sospensione del servizio, con ritiro del tesserino, avverrà dopo 3 richiami scritti. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.

5. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

6. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare maggiorenne, salvo autorizzazione di cui all'Art. 4.7, si procederà come indicato all'Art.5 comma 7.

### **Art. 7 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio**

1. Alla guida degli autobus è adibito conducente idoneo ed in possesso della patente prescritta per condurre automezzi in servizio pubblico.

2. Il personale del servizio sarà dotato di un distintivo visibile (cartellino di riconoscimento L.218/2003) che lo renda identificabile nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

4. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità.

Non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

### **Art. 8 - Responsabilità dei genitori degli alunni**

1. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

2. La conduzione degli alunni nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione, compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

3. In caso di mancata presenza per il ritiro dell'alunno, per tre volte anche non continuative durante l'anno scolastico, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione dal servizio.

La sospensione sarà disposta con apposito atto deliberativo della Giunta comunale e sarà efficace previo preavviso di una settimana al firmatario della domanda di iscrizione.

### **Art. 9 - Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

2. Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Dovrà inoltre seguire le indicazioni di cui al precedente art. 5 comma 6.

### **Art. 10 Tariffe di contribuzione**

1. Il pagamento del servizio dovrà effettuarsi mensilmente, entro i primi 5 giorni del mese in corso, secondo le tariffe e le modalità in vigore.

2. La Giunta Comunale determina annualmente le tariffe ponendo particolare attenzione ai casi socialmente svantaggiati.

3. Le assenze dell'alunno e le eventuali sospensioni delle lezioni per chiusura delle scuole, non comportano riduzioni né parziali né totali della tariffa di contribuzione.

4. In caso di rinuncia (provvisoria o definitiva) al servizio nel corso dell'anno scolastico, si dovrà riconsegnare il tesserino di viaggio e presentare disdetta scritta presso l'Ufficio Scuola del Comune (utilizzando l'apposito modello) entro il quinto giorno del mese di rinuncia. Oltre tale data, la quota di contribuzione sarà sospesa dal mese successivo.

### **Art. 11 Morosità**

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sono ammessi tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi, secondo quanto definito dalla Giunta Comunale.

2. Il mancato pagamento e la mancata regolarizzazione del debito in seguito al ricevimento dell'ingiunzione di pagamento dà luogo ad iscrizione a ruolo, che comporterà l'emissione di cartella esattoriale, ai sensi della normativa vigente.

3. Se non viene regolarizzata la situazione debitoria (saldo o rateizzo), l'utente non ha diritto ad usufruire del servizio nel successivo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.2 del presente regolamento.

### **Art. 12 Dati personali e sensibili**

1. L'Ufficio Scuola del Comune di Piossasco utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

### **Art. 13 Riferimenti normativi**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.